



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati
Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1

Roma, data del protocollo

- **AI COADIUTORI ANBSC / LEGALI RAPPRESENTATI
DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE
SI SENSI DEL CODICE ANTIMAFIA**

- **ALL'ISTITUTO NAZIONALE
AMMINISTRATORI GIUDIZIARI**

Via PEC: inag@pec.inag.it

- **AL SINDACATO NAZIONALE
AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
E COADIUTORI**

Via PEC: sinageco@pec.it

OGGETTO: Obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese. Comunicazione da effettuare entro il dì 11.12.2023 ai sensi del decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55.

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) del 29 settembre 2023 con il quale è stata attestata l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi.

Il decreto è emanato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust", il quale, a sua volta, contiene le disposizioni attuative relative al Registro dei Titolari Effettivi previsto dall'art. 21 comma 5 del D. lgs 231 del 21 novembre 2007 (*c.d. Decreto Antiriciclaggio*)¹.

Il D. lgs. n. 231/2007 prevede infatti l'obbligo di identificare il **titolare effettivo**, ossia la persona fisica o le persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.



www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Nello specifico, per poter individuare il titolare effettivo, è necessario fare riferimento all'art. 20 del decreto antiriciclaggio il quale:

- ai commi 2 e 3, nel caso di società di capitali, stabilisce come il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo²³;
- al comma 4, nel caso di persone giuridiche private di cui *al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione*
- al comma 5, qualora non sia possibile individuare con questi criteri il titolare effettivo, è stabilito che esso coincida con i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza, gestione o direzione della società⁴.

In definitiva, i criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 20 del D. lgs n. 231/2007 devono essere applicati in forma “*scalare*”; nell'ipotesi in cui dall'applicazione di tali criteri non sia individuabile la titolarità effettiva, dovrà essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. L'uso dei criteri indicati consente, pertanto, l'individuazione di almeno un titolare effettivo per ogni impresa-persona giuridica soggetta all'obbligo di comunicazione.

Al riguardo, si segnala che questa Direzione, anche sulla base delle diverse richieste pervenute dai soggetti a vario titolo coinvolti dalla citata normativa, ha tempestivamente chiesto, con nota prot. n. 73265 del 7 novembre 2023, alla competente Direzione V, del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiarimenti in ordine:

- all'applicabilità alle società in confisca (definitiva e non) ai sensi del CAM del decreto interministeriale n. 55/2022, e segnatamente l'art. 3, relativo alla comunicazione del *titolare effettivo* all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- in caso affermativo, all'individuazione del soggetto da comunicare quale *titolare effettivo* in

¹ D. lgs. n. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

² **Art. 20 comma 2 del Dlgs 231/2007:** *Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*

- a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*
- b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

³ **Art. 20 comma 3 del Dlgs 231/2007:** *Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*

- a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
- b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
- c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

⁴ **Art. 20 comma 5 del Dlgs 231/2007:** *Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.*

caso di:

- confisca non definitiva di quote totalitarie o non totalitarie (maggioritarie/minoritarie), con amministrazione delle quote in fase giudiziaria per conto di chi spetta;
- confisca definitiva di quote totalitarie o non totalitarie (maggioritarie/minoritarie), con loro devoluzione all'Erario dello Stato.

Con lettera prot. n. 0105178 del 6 dicembre 2023, la suddetta Direzione del MEF, nel confermare che anche *“le società sottoposte a confisca – sia definitiva che non definitiva - ai sensi del CAM ... appaiono tenute ... alla comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese”*, ha fornito i seguenti chiarimenti:

1. *nel caso in cui la misura ablativa della confisca non sia ancora definitiva, trova applicazione la FAQ (Frequently Asked Questions elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF) n. 2 a mente della quale “Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”. Stante, quindi, l'esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale”;*
2. *Nell'ipotesi in cui la confisca diviene definitiva, con la conseguente acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato ex articolo 45 del CAM, trova applicazione il menzionato criterio residuale di cui al comma 5 dell'articolo 20 del d.lgs. 231/2007, il tutto come espressamente previsto nella successiva FAQ n. 9: “... il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non necessariamente in forma cumulativa, ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno. Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente”.*

Alla luce delle già menzionate considerazioni, tenuto conto del particolare regime giuridico connesso all'amministrazione dei beni aziendali gestiti da questa Agenzia ai sensi del CAM, si comunica per i successivi adempimenti previsti dalla citata norma che **per titolare effettivo si deve intendere:**

- **nel caso di società le cui quote sono state confiscate in via non definitiva ai sensi del CAM, il soggetto formalmente titolare delle stesse colpito dalla relativa misura ablativa;**
- **nel caso di società le cui quote sono state confiscate in via definitiva ai sensi del CAM, il Legale Rappresentante da ultimo nominato nella fase successiva**

all'applicazione dell'originario sequestro. Qualora tale figura dovesse corrispondere al soggetto già esistente al momento dell'applicazione della già citata misura cautelare, atteso che quest'ultimo, come noto, è completamente privo di ogni poter di amministrazione e rappresentanza, bisognerà comunicare il nominativo del rappresentante legale p.t. di questa Agenzia, attualmente, Direttore, Pref. Bruno Corda.

Sulla base dei suddetti chiarimenti, le SS.LL. vorranno procedere, negli ambiti di rispettiva competenza, agli adempimenti discendenti dalla sopra richiamata normativa riguardante gli obblighi di comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese ai sensi del decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55.

IL DIRIGENTE GENERALE

Gen. D. della G.d.F.
F. Verdolotti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.